



Città di Reggio Calabria

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Attività Mercatali

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

Indice generale

TITOLO I.....	5
• DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Ambito di Applicazione.....	5
Art. 2 Definizioni.....	5
Art. 3 -Obiettivi.....	6
Art. 4 Ricognizione mercati e fiere, sagre e commercio itinerante. Individuazione aree, posteggi, settori, superfici.....	6
TITOLO II.....	7
• DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	7
Art. 5 Modalità di svolgimento dell'attività.....	7
Art. 6 Requisiti per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.....	7
Art. 7 - Documentazione Antimafia.....	8
Art. 8 - Autorizzazioni di tipo A.....	9
Art. 9 – Posteggi Riservati.....	9
Art. 10 - Bando per il rilascio di autorizzazioni di Tipo A.....	10
Art. 11 - Assegnazione temporanea di posteggi.....	10
TITOLO III.....	11
• SUBINGRESSO - REVOCHE - SOSPENSIONI.....	11
Art. 12 - Subingresso nelle autorizzazione di Tipo A.....	11
Art. 13 - Revoca Autorizzazione di Tipo A.....	11
Art. 14 - Sospensione Autorizzazione di Tipo A (Mercati).....	12
Art. 15 -Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi.....	12
TITOLO IV.....	13
• GESTIONE DEI MERCATI.....	13
Art. 16 - Orario di accesso e di sgombero.....	13
Art. 17 - Modalità di sistemazione delle attrezzature di vendita nei mercati.....	13
Art. 18 - Circolazione veicolare nei mercati.....	13
Art. 19 - Prescrizioni e divieti nei mercati.....	14

Art. 20 - Dimensioni dei Posteggi.....	15
TITOLO V.....	15
• COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	15
Art. 21 - SCIA per il commercio in forma itinerante (Attività Itinerante).....	15
Art. 22 -Modalità di presentazione della SCIA.....	15
Art. 23 - Subingresso all'abilitazione di Tipo B.....	16
Art. 24 -Prescrizioni e divieti per l'attività itinerante.....	16
Art. 25 - Orario del commercio in forma itinerante.....	17
Art. 26 – Street Food.....	17
Art. 27 - Sospensione e revoca.....	18
TITOLO VI.....	18
• COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TEMPORANEO O STAGIONALE.....	18
Art. 28 - Autorizzazioni per posteggi temporanei.....	18
Art. 29- Autorizzazioni per posteggi stagionali.....	18
TITOLO VII.....	19
• TRIBUTI.....	19
Art. 30 -Modalità di pagamento dei tributi comunali.....	19
TITOLO VIII.....	19
• MERCATI TIPICI E SETTORIALI O SAGRE.....	19
Art. 31- Norme in materia di funzionamento delle fiere e sagre.....	19
Art. 32 - Tipologie Merceologiche dei mercati tipici o settoriali.....	20
Art. 33 -Revoca e sospensione dell'autorizzazione.....	20
TITOLO IX.....	20
• DISPOSIZIONI FINALI.....	20
Art. 34 - Sanzioni.....	20
Art. 35 -Sanzioni accessorie.....	20
Art. 36 - Entrata in vigore.....	20

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nella Città di Reggio Calabria per quanto non già previsto dalla legge regionale e dagli altri provvedimenti emanati in materia dalla Regione Calabria.
2. Non sono soggetti alla presente disciplina i chioschi o manufatti per la vendita di quotidiani e periodici o adibiti alla distribuzione gratuita degli stessi ed eventuali altri prodotti consentiti ai sensi delle normative di settore, in quanto soggette a norme speciali di pianificazione e programmazione, diverse da quelle del commercio su aree pubbliche. In tali manufatti non può essere rilasciata l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 114/98.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) **autorizzazioni di tipo A:** le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio;
- b) **autorizzazioni di tipo B:** le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso del posteggio ed in forma itinerante;
- c) **aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- d) **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi destinata all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) **mercato annuale:** il mercato di cui al punto d) si svolge per tutto il corso dell'anno;
- f) **mercato stagionale:** il mercato di cui al punto d) si svolge per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi nel corso dell'anno;
- g) **fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche individuate dal Comune di operatori autorizzati ad esercitare il commercio in occasione delle ricorrenze individuate;
- h) **posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- i) **posteggio riservato:** il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- j) **posteggio fuori mercato:** un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nelle aree destinate a mercati;
- k) **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;

- l) **per spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- m) **settori merceologici:** il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- n) **produttori agricoli:** chi esercita una delle seguenti attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ai sensi del D.lgs 228/2001.

Art. 3 -Obiettivi

1. Con il presente regolamento si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche con quelli previsti per il commercio su area privata o sede fissa, con particolare riguardo agli interventi nei centri storici ed alle possibili sinergie dei due settori;
 - b) il miglioramento generalizzato delle condizioni igienico-sanitarie delle attività di vendita, mediante la predisposizione di programmi di controllo e la contestuale messa a disposizione di infrastrutture e servizi adeguati;
 - c) la maggiore tutela ed informazione del consumatore;
 - d) la promozione e lo sviluppo del livello di produttività e di redditività delle aziende operanti nel settore;
 - e) maggiore funzionalità del servizio reso ai consumatori di questo comune tenendo conto della distribuzione non omogenea degli esercizi di commercio in sede fissa anche in relazione alla funzione calmieratrice.

Art. 4 Ricognizione mercati e fiere, sagre e commercio itinerante. Individuazione aree, posteggi, settori, superfici

1. Nell'allegato A al presente Regolamento sono individuate per l'esercizio del commercio al dettaglio le aree pubbliche per effettuare i mercati, le sagre e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, modificate e razionalizzate, con relative date e aree di svolgimento, settore merceologico di riferimento, superficie riferita ad ogni singolo posteggio.
2. Le cartografie di riferimento indicate nei prospetti di cui al precedente punto 1 sono riportate in appendice e che progressivamente numerate dal n. 1 al n. 13 costituiscono anch'esse parte integrante del presente Regolamento.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 5 Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dodici anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui sopra è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 6 Requisiti per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.5 del D.lgs 114/1998 s.m.i, sostituito dall'art.71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 come modificato dall'art. 8 del D.Lgs 6 agosto 2012 n. 147. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione :
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai punti a) b) c) d) e) f) sopradescritti), o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) e ai sensi del comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal

giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

3. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
4. L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Le autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, relativamente al settore alimentare, possono essere rilasciate alle persone fisiche o alle società di persone che risultano iscritti al registro delle imprese presso la camera di Commercio, di cui all'art. 2188 del Codice Civile, istituito dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, che non versino nelle condizioni di cui al comma 1 e che siano, inoltre, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria;
 - b) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercitanti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
 - c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971 n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a, b, c dell'art. 12 comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375.
6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 è richiesto con riferimento al legale rappresentante od altra persona fisica specificamente preposta all'attività commerciale.
7. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto; le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a questa.
8. Il titolare dell'autorizzazione (persona fisica o società) può essere rappresentato da un coadiutore dipendente o socio, il quale durante le attività di vendita deve essere munito di atto di delega del titolare con allegata fotocopia di un documento di identità e del titolo originale dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, che devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 7 - Documentazione Antimafia

1. Il settore SUAP, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, di tipo A – su posteggi dati in concessione per dodici anni, di tipo B – su qualsiasi area purché in forma itinerante, acquisisce le informazioni di cui all'art. 100 del D.Lgs. 159/2011 sul conto delle persone che ne fanno richiesta, sia in forma singola sia in forma associata, consorziata, società cooperativa, in corso di validità, con dicitura antimafia.

Art. 8 - Autorizzazioni di tipo A

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, denominata di tipo A, è rilasciata dal Comune dove il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dodici anni, salva rinuncia da parte dell'operatore. L'autorizzazione e la concessione del posteggio vengono rilasciate contestualmente con un unico modello. L'autorizzazione non può essere ceduta se non con l'azienda o il ramo d'azienda.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di 2 concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore a o pari a 100, ovvero tre concessioni nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.
5. In relazione a quanto disposto all'art. 4 comma 5 della L.R. 18/1999 è ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art. 9 – Posteggi Riservati

1. Produttori Agricoli

Possono essere riservati posteggi nei mercati ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, che esercitano la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda e che ne facciano richiesta. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, devono essere iscritti nel registro delle imprese. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

I posteggi sono assegnati secondo i criteri di priorità previsti dal bando per il rilascio delle autorizzazioni di Tipo A di cui all'art.10.

È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione di posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- di dodici anni, con validità estesa all'intero anno solare;
- di dodici anni, ma con validità limitata a uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 giorni.

2. Portatori di Handicap

Il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di cui all'art.10, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri di priorità previsti dall'avviso pubblico.

Art. 10 - Bando per il rilascio di autorizzazioni di Tipo A

1. Il Comune con cadenza annuale provvede alla ricognizione dei posteggi disponibili in tutte le aree mercatali, nonché dei posteggi fuori mercato, a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza, revoca o incremento degli stessi posteggi per ampliamento del mercato.
2. Sulla base della ricognizione effettuata, il Comune predispone apposito bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

Art. 11 - Assegnazione temporanea di posteggi

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi dell'art. 16, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. Tali posteggi verranno assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, tramite spunta.
2. Il Comune, per la procedura di cui al punto 1, predispone apposito avviso pubblico e stila una specifica graduatoria dei soggetti autorizzati a esercitare il commercio su area pubblica in qualità di "spuntisti".

TITOLO III

SUBINGRESSO - REVOCHE - SOSPENSIONI

Art. 12 - Subingresso nelle autorizzazione di Tipo A

1. Il trasferimento della gestione della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa e del posteggio a nome di chi subentra, secondo i criteri stabiliti dalla legge Regione Calabria n. 18/1999, fermo restando la regolarità dei pagamenti dei canoni e tasse dovute dal cedente alla data di richiesta del subentro ed eventualmente dal subentrante, relative a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse devono essere estinte prima della reintestazione del titolo autorizzativo-concessorio.
2. Costituisce causa di diniego per il subingresso della concessione del trasferimento, in gestione o in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se l'operatore cedente non abbia svolto l'attività sul posteggio per un minimo di anni 5 (cinque) dalla data del rilascio del titolo autorizzativo/concessorio.
3. In deroga al punto 2, il subingresso può avvenire prima dei cinque anni dalla data del rilascio del titolo autorizzativo/concessorio, solo nei seguenti casi:
 - in caso di pensionamento con trasferimento della concessione a parente stretto entro il secondo grado
 - in caso di malattia grave del cedente, opportunamente documentata
4. In tutti i casi, lo stesso cedente titolare dell'azienda, per altrettanto periodo di anni 5 (cinque), non può avanzare richiesta di autorizzazione amministrativa di tipo A per il mercato per il quale è stato ceduto il diritto del posteggio precedentemente assegnato.
5. Nel caso di cessione per atto tra vivi il cessionario deve comunicare al competente Ufficio del Comune il subingresso sottoscritto dal cedente, e allegare:
 - a) l'autorizzazione originale;
 - b) copia dell'atto di cessione;
 - c) autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'art.5 del D.Lgs. 114/98;
 - d) relativamente al settore merceologico alimentare, documentazione attestante il possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 4.
6. Nel caso di cessione per morte del titolare, gli eredi legittimi devono darne comunicazione al competente Ufficio comunale entro 60 giorni dall'evento e inviare autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98. In mancanza dei requisiti sopra elencati possono esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
7. In caso di subingresso l'operatore subentra nelle restanti annualità della concessione.

Art. 13 - Revoca Autorizzazione di Tipo A

1. Si procede alla revoca della autorizzazioni di tipo A, con le modalità di cui alla legge 241/90, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;
- c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro 12 mesi dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnatogli per un periodo complessivo di mesi quattro in ciascun anno solare, fatti salvi i casi d'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I casi di gravidanza o di malattia dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche;
- e) mancato pagamento delle tasse comunali e corrispettivi relativi, per un numero superiore a un trimestre;

Art. 14 - Sospensione Autorizzazione di Tipo A (Mercati)

1. In caso di accertate violazioni di particolare gravità, o di recidiva nella violazione delle norme di settore e/o di quelle contenute nel presente regolamento, il Dirigente del Servizio competente dispone, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per gli operatori del settore, su posteggio e itineranti, muniti di titolo abilitativo, per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta .
3. E' possibile richiedere la sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) malattia, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prorogabili una sola volta di altri 6 mesi;
 - b) maternità, per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente e fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore.

Art. 15 -Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi

1. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione e sulla concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
2. La mancata comunicazione dell'avvenuto scambio, comporta la sanzione di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n.114/98.

TITOLO IV

GESTIONE DEI MERCATI

Art. 16 - Orario di accesso e di sgombero

1. I mercati su aree scoperte si effettuano nelle seguenti fasce orarie nella fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 15.00 (n. 9 ore).
2. I posteggiatori entro le ore 08.00 devono avere installato il proprio banco autoservizio e le attrezzature consentite, nell' area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 14.30, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito dei mezzi di sgombero.
4. Entro le ore 15.00 tutti i posteggi debbono aver sgomberato l'intera area interessata al mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'area.
5. I posteggi che entro le ore 07.30 non risultano occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati con le modalità di cui all'art. 11.
6. L'assegnazione dei posteggi di cui al comma 5 è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato nella quale si è reso libero il posteggio stesso.
7. Gli assegnatari di cui al comma 6, hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per la installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci, fino alle ore 08.30.
8. Nei mercati collocati su aree coperte l'orario, per gli stessi effetti di cui al comma 1, è il seguente:
 - a) periodo estivo (ora legale): dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00
 - b) periodo invernale (ora solare): dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30.
9. Quando la giornata di mercato settimanale ricade in giorno festivo, il Sindaco, previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, può anticipare o posticipare la data, dandone avviso.

Art. 17 - Modalità di sistemazione delle attrezzature di vendita nei mercati

1. I banchi vendita e gli autoservizi adibiti alla vendita, devono essere collocati all'interno dei posteggi dati in concessione.
2. Non è permesso occupare area del mercato al di fuori del posteggio, ostruire passi carrabili, ingressi di abitazioni e di negozi.
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

Art. 18 - Circolazione veicolare nei mercati

1. Dalle ore 06.00 alle ore 14.30 è vietata la circolazione dei veicoli non autorizzati nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
3. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
4. È vietato collocare nel posteggio più di un automezzo adibito alla vendita.

Art. 19 - Prescrizioni e divieti nei mercati

1. L'ordine e il regolare funzionamento dei mercati sono assicurati dagli agenti di polizia municipale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito dei mercati.
2. È vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'atto autorizzativo rilasciato ai sensi del presente regolamento. Tale provvedimento deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
3. È vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 17.
4. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato.
5. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1,00 di fronte e mt. 0,50 (mt. 0,25 se il passaggio laterale tra i posteggi è inferiore a mt. 1,00) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. ecc.) tramite uno spazio libero non inferiore a mt. 3,00 per le allocazioni site sulla sede stradale. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,00.
6. È vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
7. L'operatore mantiene pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata.
8. Al termine dell'orario di vendita gli operatori ripristinano l'area mercatale sgomberando il posteggio, pulendolo e smaltendo i rifiuti, attuando i regolamenti di igiene urbana e le specifiche disposizioni impartite per la raccolta e il conferimento in forma differenziata dei rifiuti.
9. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
10. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.
11. Nel caso in cui vengano offerti per la vendita prodotti alimentari ottenuti con modalità transgeniche devono essere apposti, a cura del venditore, appositi cartelli indicando i singoli prodotti ottenuti con tali modalità.
12. Ai soli venditori di piante e arredamenti è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
13. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
14. È vietato disturbare con grida, schiamazzi o importunare i clienti con insistenti offerte di merci.
15. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IX.
16. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 20 - Dimensioni dei Posteggi

1. Tutte le merci, devono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono stabilite in almeno 32,00 mq.
2. Nei mercati già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i posteggi conservano le dimensioni individuate nel relativo provvedimento autorizzativo.
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli possono avere dimensioni inferiori a quelle previste da comma 1.

TITOLO V

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 21 - SCIA per il commercio in forma itinerante (Attività Itinerante)

1. Per l'avvio dell'attività per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B), gli interessati, anche se non residenti nel territorio comunale, devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo le modalità stabilite all'art. 22.
2. Con la SCIA, gli operatori sono abilitati all'esercizio del commercio in forma itinerante, nelle fiere e nei mercati tipici, nonché all'utilizzazione provvisoria dei posteggi dei mercati per come disciplinati dall'art. 11, e alla vendita a domicilio.
3. Ai sensi della legge regionale n. 18/99 in materia di commercio pubblico, come modificata dalla LR. 24/2018, gli operatori abilitati all'esercizio del commercio itinerante devono effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, per non più di un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso il predetto periodo; è inoltre fatto divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.
4. In tutto il territorio comunale è vietato il trasporto e l'utilizzo di brande metalliche, carretti o altri supporti per essere collocati su suolo pubblico per la vendita in forma itinerante.

Art. 22 -Modalità di presentazione della SCIA

1. La Scia di cui all'art. 27 è presentata attraverso il portale telematico in uso al Suap, utilizzando esclusivamente il modulo informativo ivi presente. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione di seguito elencata:
 - a) modello SCIA per l'esercizio su aree pubbliche di tipo B;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia del dichiarante. In caso di società: del legale rappresentante, dei soci e del preposto qualora presente
 - c) dichiarazione per la prevenzione di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
 - d) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;
 - e) copia del permesso di soggiorno in corso di validità, se il richiedente è extracomunitario (se il permesso scade entro trenta (30) giorni, copia della ricevuta del permesso di rinnovo);
 - f) copia di un documento di identità e codice fiscale;
 - g) Statuto o atto costitutivo, in caso di società o associazione;

Per un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare (senza somministrazione), ulteriormente:

- h) certificazione del possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del d.lgs 59/2010;
 - i) scia sanitaria e ricevuta versamento ASP.
2. L'impresa, una volta ottenuta la ricevuta di presentazione della SCIA, può iniziare subito l'attività. L'Amministrazione ha tempo 60 giorni dal ricevimento della segnalazione per verificare la sussistenza o meno dei requisiti.
 3. L'Amministrazione, in caso di accertata carenza documentale, richiede integrazioni dandone avviso tramite portale telematico in uso, concedendo 30 giorni per la trasmissione della documentazione mancante; in caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e la diffida a rimuovere gli eventuali effetti dannosi.

Art. 23 - Subingresso all'abilitazione di Tipo B

1. Per il subingresso nelle abilitazioni di tipo B si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 e alla l.r. 18/99 e s.m.i.

Art. 24 -Prescrizioni e divieti per l'attività itinerante

1. L'ordine e il regolare svolgimento del commercio itinerante, vengono assicurati dagli agenti di polizia municipale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano in detti luoghi.
2. È fatto divieto di svolgere attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, salvi i casi contemplati nell'allegato A al presente regolamento:
 - a) a distanza inferiore a 500 mt dalle aree mercatali o comunque ospitanti mercati tipici o sagre nei giorni di svolgimento degli stessi
 - b) nell'area compresa tra via D. Romeo, via De Nava, via Roma, viale Zerbi, lungomare Vittorio Emanuele, lungomare Italo Facomatà, Piazza Garibaldi, via Aspromonte, via S. Francesco da Paola, via Campanella, via Castello, Piazza Castello, via Possidonea, via S. Marco, via Aschenez fino a via D. Romeo. Con ordinanza sindacale, per ragioni di ordine pubblico o per la tutela di aree di particolare pregio, possono essere individuate ulteriori aree del territorio nelle quali è escluso l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto sull'area pubblica ad eccezione delle zone interdette dalle norme regionali e da quelle vietate dal comma 2 del presente articolo.
4. L'operatore autorizzato all'esercizio del commercio in forma itinerante non può collocare o mettere in mostra per la vendita le merci a terra e non può collocarle su banchi o altre attrezzature di vendita posizionati a terra.
5. L'esercizio del commercio itinerante a mezzo di veicolo appositamente attrezzato è consentito a condizione che la sosta dello stesso sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione veicolare e pedonale. È vietata l'esposizione della merce all'esterno del veicolo.
6. È fatto obbligo agli operatori di lasciare i luoghi utilizzati puliti, di raccogliere i rifiuti depositandoli negli appositi contenitori.
7. È fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni salvo che per i venditori di dischi, musicassette e similari, limitatamente allo svolgimento della

propria attività e sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

8. Si intendono integralmente richiamate nel presente regolamento, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e dalle ordinanze ministeriali vigenti in materia. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
9. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli operatori costituisce violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dal piano delle aree mercatali e dal presente regolamento e, pertanto, dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IX.

Art. 25 - Orario del commercio in forma itinerante

1. L'orario del commercio in forma itinerante è esercitato nei seguenti orari: dalle 09.00 alle ore 12.00 (mattina) e dalle 16.00 alle 18.00 (pomeriggio).

Art. 26 – Street Food

1. Il divieto previsto dalla lettera b), comma 2 dell'art.24 e le limitazioni orarie di cui all'art.25, non si applicano alle attività di commercio itinerante cosiddetto “Street food”, esercitato da soggetti individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica avente le seguenti principali caratteristiche:
 - a) durata massima dell'autorizzazione: 3 anni;
 - b) numero massimo complessivo delle autorizzazioni: n. 5 (1 autorizzazione ogni singolo mezzo);
 - c) soggetti autorizzabili se già in possesso di abilitazione al commercio itinerante su area pubblica di tipo B;
 - d) dimensioni massime del mezzo itinerante street food: lunghezza mt. 4.40, larghezza mt. 2.70;
 - e) propulsione: preferibilmente con motore elettrico, con pedalata semplice e/o assistita (EPAC - Electric pedal assisted cycle), ovvero con motore Diesel a basso impatto (standard minimo: “Diesel euro 4”).
 - f) attività stagionale
 - g) corresponsione del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione suolo temporanea.
2. L'attività di “Street Food” rispetta le seguenti prescrizioni generali:
 - a) merceologia: solo ed esclusivamente prodotti alimentari freschi, idonei al consumo immediato, con preferenza per i prodotti locali, della tradizione e della cultura italiana, calabrese e reggina e, in particolare prodotti e materie prime DOP (Denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), STG (Specialità Tradizionale Garantita), PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) individuati ai sensi della vigente disciplina dell'Unione Europea. A tal fine, il provvedimento di autorizzazione riporta i prodotti esitabili;
 - b) utilizzo di recipienti, contenitori, piatti, posate e qualsivoglia ulteriore supporto e strumento compostabili, biodegradabili e/o riciclabili con la sola esclusione del vetro;
3. L'attività sarà regolamentata nel dettaglio dall'avviso pubblico contenente, fra l'altro, i criteri di selezione, le ipotesi di inadempimento e le relative sanzioni le quali, nei casi più gravi e nei casi

di recidiva, possono comportare la sospensione ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata. L'avviso pubblico individua, all'interno delle aree previste dall'articolo 24, comma 2 lettera b), le specifiche localizzazioni nelle quali l'attività può essere svolta.

4. L'autorizzazione, rilasciata tramite procedura ad evidenza pubblica, è personale, legata esclusivamente al mezzo presentato in sede di gara ed è incedibile.

Art. 27 - Sospensione e revoca

1. Si procede alla sospensione dell'autorizzazione di tipo B nei casi previsti dall'art. 14.
2. Si procede alla revoca delle autorizzazioni di tipo B nei casi previsti dall'art. 13.

TITOLO VI

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TEMPORANEO O STAGIONALE

Art. 28 - Autorizzazioni per posteggi temporanei

1. In particolari periodi dell'anno, (feste civili e religiose, manifestazioni culturali, sportive o di altra natura), a seguito di apposita delibera di indirizzo della Giunta Comunale, il Dirigente indice procedura ad evidenza pubblica per l'autorizzazione di posteggi temporanei anche al di fuori di quelli individuati nell'allegato A al presente regolamento.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata solo a coloro che siano titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 ovvero in possesso della ricevuta della SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Art. 29- Autorizzazioni per posteggi stagionali

1. Limitatamente ai settori specificati ai numeri 20 e 21 dell'Allegato A e per il periodo ivi stabilito, il Dirigente del Settore, su richiesta degli interessati, può rilasciare l'autorizzazione dei posteggi stagionali a coloro che siano titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 ovvero in possesso della ricevuta della SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio fermo restando il limite previsto dall'art. 24 comma 2.
2. Le istanze devono essere presentate, pena improcedibilità della domanda, almeno 45 giorni prima della decorrenza del periodo suddetto e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria generale dell'area in scala 1:500 con indicazione delle vie e delle piazze comprese nel raggio di mt. 200;
 - b) progetto in scala 1:100 delle opere da realizzare, corredato di piante sezione e prospetti;
 - c) copia dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998.
3. La Giunta Comunale, per i settori di cui al comma 1, con proprio provvedimento, da adottarsi almeno sessanta giorni prima del periodo previsto per l'inizio della vendita, può localizzare le

aree idonee e il numero dei posteggi da assegnare nel rispetto di quanto stabilito dal presente piano e dal regolamento.

TITOLO VII

TRIBUTI

Art. 30 -Modalità di pagamento dei tributi comunali

1. I titolari di posteggio sono assoggettabili al pagamento del Canone Unico Patrimoniale e di tasse e tributi comunali, le cui tariffe e modalità di riscossione saranno stabilite con deliberazioni del Consiglio Comunale e, comunque, da quelle in atto in vigore.
2. In sede di fissazione delle tariffe l'organo comunale competente potrà stabilire, nel rispetto della normativa vigente, particolari agevolazioni tariffarie, articolate per categorie e settori, da applicare agli operatori commerciali operanti nel territorio comunale, fino all'esenzione completa dei tributi stessi esclusivamente per i commercianti che partecipano ai mercati posti nelle varie aree del Comune.
3. La riscossione delle tasse deve avvenire attraverso versamento su c/c postale intestato al Comune di Reggio Calabria o ad altra società incaricata del servizio.

TITOLO VIII

MERCATI TIPICI E SETTORIALI O SAGRE

Art. 31- Norme in materia di funzionamento delle fiere e sagre

1. I mercati tipici o settoriali e le sagre si effettuano con le cadenze e sulle aree riportate nell'Allegato A al presente Regolamento.
2. I mercati tipici o settoriali e le sagre si effettuano su posteggi dati in concessione annuale o stagionale limitatamente ai periodi di svolgimento stabiliti nell'Allegato A.
3. I mercati tipici o settoriali e le sagre possono essere gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di Fiera e Sagra, oppure possono essere affidati a comitati Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene tramite avvisi pubblici ai quali possono partecipare tutti gli operatori economici del commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5 e di quelli ulteriori e specifici richiesti dal bando.
5. L'orario di svolgimento, modalità di accesso degli operatori, assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, prescrizioni e divieti, ed ogni altra norma in materia di funzionamento dei mercati tipici, sagre e fiere, sono disciplinati dall'avviso pubblico. Per quanto non espresso dal bando si applicano le disposizioni previste dal Titolo III e IV del presente regolamento.
6. Le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di 1 posteggio nella stesso mercato tipico o settoriale o sagra.
7. Le concessioni sono rinnovabili.

Art. 32 - Tipologie Merceologiche dei mercati tipici o settoriali

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore, come previsto dall'art. 28, comma 15 del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 3 comma 2 della L.R. n. 18/99, nei mercati tipici settoriali e Sagre disciplinata dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie merceologiche: alimentari – non alimentari.

Art. 33 -Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. La revoca e la sospensione della autorizzazione sono disciplinate dagli artt. 13 e 14.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Sanzioni

1. Ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni previste per i fatti costituenti reato, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall'art. 20 della L.R. n. 18/1999.

Art. 35 -Sanzioni accessorie

1. In caso di violazione delle limitazioni e divieti stabiliti agli artt. 19, 24 e 30, oltre alle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 52 e fermo restando quanto disposto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, è intimata dagli organi preposti alla vigilanza nello stesso verbale di contestazione la rimozione immediata dell'attività abusivamente svolta e, in caso di inottemperanza all'intimazione suddetta, è disposto il sequestro ai fini della confisca della struttura o della merce che forma oggetto dell'attività abusiva.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da n. 36 articoli n. 1 allegato entrerà in vigore decorsi quindici giorni successivi a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio .